

TUTTI GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 62 DEL DL 1/2012

Decorrenza	24 ottobre 2012
Oggetto	<p>Compravendita di prodotti agricoli e/o alimentari con consegna nel territorio della Repubblica italiana senza alcuna limitazione minima o massima di quantità o importo. I produttori agricoli, oltre che per le vendite dei propri prodotti, possono essere interessati anche nella veste di acquirenti come, ad esempio per l'acquisto di materie prime (cereali) da utilizzare nell'allevamento mentre non sono interessati per gli acquisti di mezzi tecnici (sementi, concimi, mangimi complessi eccetera). Assume rilevanza la suddivisione dei prodotti in relazione alla durata della loro conservabilità/scadenza. Si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti agricoli, quelli compresi nell'allegato I, articolo 38, comma 3, trattato funzionamento Ue; - prodotti alimentari, quelli di cui all'articolo 2 reg. Ce 178/2002 destinati alla alimentazione umana; - prodotti alimentari deteriorabili, quelli preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni.
Obblighi	<p>Contratto in forma scritta contenente, a pena di nullità, le seguenti clausole e condizioni minimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durata contrattuale; - quantità e caratteristiche del prodotto; - prezzo; - modalità di consegna e pagamento. <p>Il contratto, quindi, può riguardare una singola operazione o una pluralità di esse ovvero un periodo temporale (es. mesi/un anno). Sono sostitutive della forma scritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il formato elettronico (e-mail) o fax anche privi di sottoscrizione ma che siano idonei ad assicurare la ricezione; - i contratti/accordi quadro, conclusi anche a livello di centrali di acquisto contenenti anche i nominativi degli associati che ne fanno parte e che hanno conferito il mandato alla centrale; - gli accordi interprofessionali fra organizzazioni e associazioni. <p>È consentito inserire le clausole contrattuali in altri documenti (es. sul retro) quali fatture (se immediate/accompagnatorie), copie ordini/commissioni, documenti di consegna. I predetti documenti integrati con le clausole contrattuali dovranno riportare la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».</p>
Termini di pagamento delle forniture e decorrenza	<p>Pagamento delle forniture entro il termine perentorio (sono inefficaci eventuali accordi fra le parti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 30 giorni per i prodotti alimentari deteriorabili (conservabilità inferiore a 60 giorni); - di 60 giorni per i prodotti agricoli e quelli alimentari non deteriorabili (conservabilità superiore a 60 giorni); <p>decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.</p> <p>In assenza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della decorrenza dei termini, si fa riferimento alla consegna dei prodotti (ultima nel caso di più consegne). Sussistono ancora dubbi per il tempo di deteriorabilità dei prodotti agricoli (es. animali vivi o cereali/foraggi) e per gli alimentari non confezionati da esaminare caso per caso. Es.: la fattura delle consegne effettuate nel mese di ottobre emessa l'ultimo giorno del mese stesso ovvero entro il 15 del mese successivo viene inviata/ricevuta dal cliente in novembre e da questi pagata entro 30/60 giorni decorrenti dal 30 novembre.</p>
Adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> - emissione della fattura entro i termini previsti dalla normativa fiscale (immediata/accompagnatoria, entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna; - è richiesta la fatturazione separata per cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di pagamento: in pratica la fattura può contenere solo prodotti soggetti a una unica scadenza di pagamento; - invio della fattura al cliente mediante raccomandata A.R., Pec Posta elettronica certificata, fattura elettronica Edi o altro mezzo equivalente ammesso dalla normativa fiscale; - è ammessa anche la consegna a mano (che deve avvenire contestualmente all'emissione) ma con l'accortezza di raccogliere la sottoscrizione per ricevuta.
Esoneri	<p>La normativa non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai conferimenti dei soci alle cooperative (sono, invece, soggetti gli acquisti da non soci). L'esonero non si applica per le forniture di beni ai soci da parte della cooperativa. - ai conferimenti dei soci alle Op (sono, invece, soggetti gli acquisti da non soci); - le cessioni istantanee con consegna, emissione della fattura e contestuale pagamento del prezzo; - alle vendite a consumatori finali; - alle vendite con consegna fuori dal territorio della Repubblica italiana.
Interessi di mora	<p>Gli interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento utilizzando il tasso degli interessi legali di mora (Dlgs 231/2002, attualmente pari al 10%) oppure quello concordato fra i contraenti purché non risulti iniquo per il creditore. Ai fini del calcolo degli interessi di mora è necessaria la certezza e oggettiva determinabilità della decorrenza dei termini di pagamento possibile solo con la trasmissione della fattura con mezzi idonei a fornire la prova del ricevimento (si veda il capitolo Adempimenti).</p>
Sanzioni	<p>Nota dolente è l'entità abnorme delle sanzioni previste nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 516 a 20.000 euro per l'assenza del contratto scritto; - da 500 a 500.000 euro per il mancato rispetto del termine di pagamento a carico del debitore inadempiente graduata in relazione al suo fatturato; - da 516 a 3.000 per le pratiche commerciali sleali. <p>Oltre alla sanzione, l'assenza della forma scritta o l'incompletezza del contratto ne comporta la nullità e, quindi, la possibile perdita dell'affare.</p>
Pratiche commerciali sleali	<p>La norma definisce condotta commerciale sleale il mancato rispetto dei principi di buona prassi nonché le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea. È espressamente vietato ogni comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e, in particolare, quelle che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedano l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto alla mera fornitura senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto; - escludano l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento delle spese di recupero crediti; - obbligo per il fornitore di un termine minimo per l'emissione e della fattura con la precisazione però che, per le consegne frazionate nell'ambito di un mese, la fattura deve venire emessa successivamente all'ultima consegna del mese;
Criticità e problemi applicativi	<p>La clientela, soprattutto quella principale (grandi clienti) richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la fatturazione avvenga entro il termine massimo (giorno 15 del mese successivo) in forma riepilogativa per tutte le consegne del mese precedente in modo che il pagamento avvenga, di fatto, a oltre 60 giorni per le scadenze a 30 giorni e a oltre 90 giorni per le scadenze a 60 giorni. Ricordiamo che le fatture differite relative alle consegne di un mese solare possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo ma delle quali si deve tenere conto nella liquidazione Iva del mese (o trimestre) precedente: procedura che rappresenta una ulteriore complicazione contabile-amministrativa; - riduzione di prezzo per tenere conto dell'anticipato pagamento anche se, di fatto, non sussiste; - non sono tutelate le vendite all'estero mentre sono soggette le importazioni. <p>Sotto il profilo applicativo/pratico assumono rilievo l'aggravio degli adempimenti amministrativo-contabili (contratto, fatture distinte in ragione della scadenza di pagamento eccetera) e le complicazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la necessità di fornire prova del ricevimento della fattura (raccomandata, PEC Posta Elettronica Certificata, Edi fattura elettronica eccetera); - l'applicabilità alle cessioni dall'estero con consegna nel territorio della Repubblica Italiana con le inevitabili difficoltà a coinvolgere e far sottostare il fornitore straniero (comunitario o extra comunitario); - con l'inserimento delle clausole contrattuali in ordinativi, DDT, fatture si ha la divulgazione delle condizioni commerciali a soggetti terzi quali ad esempio i trasportatori.
Norma transitoria	<p>I contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012 fermo restando che, nelle more dell'adeguamento, è comunque obbligatorio il rispetto delle previsioni normative.</p>